DISPOSIZIONI URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI TRIBUNALI DELLE ACQUE

# Art. 2

## Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza

I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade entro la data del 31 dicembre 2003, per i quali non sia consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004.

Versione in vigore dal 29 dicembre 2003, non più in vigore dal 28 febbraio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque |
| Estremi | Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2003 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-funzionamento-dei-tribunali-delle-acque/art-2-proroga-dell-incarico-dei-giudici-onorari-di-tribunale-e-dei-vice/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it